

AVVOCATURA

Avv. Sergio Dal Prà
Via Morgagni n. 44
35121 - PADOVA
tel. 049/660166
fax 049/660825

AL TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO
VENEZIA

Ricorso

di

dott. Luigi Zangoni, c.f. ZNGLGU50T01B564X, residente in Campo San Martino (PD), via Finco, n. 24, e di dott.ssa Elena Zangoni, c.f. ZNGLNE80D54B563X, residente in Padova, via Fusinato, n. 41, rappresentati e difesi, per procura a margine, dagli avvocati Sergio Dal Prà (c.f. DLPSGC44A09H214J – PEC: *sergio.dalpra@ordineavvocatipadova.it* – fax n. 049660825), Luca Donà (c.f. DNOLCU82T03G224B P.E.C.: *luca.dona@ordineavvocatipadova.it* fax n. 0498210794) e Alessandro Janna (c.f. JNNLSN82R04H823H P.E.C.: *alessandro.janna@ordineavvocatipadova.it* fax n. 0498210794) del Foro di Padova ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Padova, via Morgagni, n. 44,

ricorrenti,

contro

Regione del Veneto, p.iva. 02392630279, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore",

resistente,

e nei confronti di

dott. Guido Rizzato, residente in Scorzè (VE), Via Umbria, n. 4,

controinteressato,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) del Decreto della Giunta della Regione del Veneto n. 10 del 12 marzo

PROCURA

Noi sottoscritti Luigi Zangoni, residente in Campo San Martino, e Elena Zangoni, residente in Padova, deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio dinanzi al TAR Veneto gli avv.ti Sergio Dal Prà, Alessandro Janna e Luca Donà, conferendo loro ogni più ampia facoltà ex art. 84 c.p.c., ivi espressamente comprese quelle di sottoscrivere il ricorso, il controricorso, i motivi aggiunti, le istanze e le memorie tutte, le diffide e gli atti di costituzione in mora, farsi sostituire, fare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, conciliare e transigere. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Sergio Dal Prà in Padova, via Morgagni n. 44.

Luigi Zangoni
Elena Zangoni

Visto sono autografe
Luigi Dal Prà

Avv. Sergio Dal Prà

29 APR. 2015
180294/76.07.09
0490051

2015, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso straordinario regionale *“per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio”* (doc. n. 1), e dell’Allegato A del medesimo Decreto, riportante detta graduatoria, in particolare nella parte in cui ai ricorrenti risulta assegnato il punteggio di 42,1, anziché di 43,1 punti, e nella parte in cui essi risultano, di conseguenza, collocati alla posizione n. 109 anziché alla posizione n. 37 (doc. n. 2);

2) del prospetto dei punteggi ottenuti dai ricorrenti, in particolare nella parte in cui si precisa che non è stato valutato il titolo *“F-idoneità precedente concorso”*, dichiarato dal dott. Luigi Zangoni, in quanto i *“riferimenti non sono esaustivi”* (doc. n. 3);

3) della *“sintesi criteri Commissione”*, in particolare nella parte in cui si prevede di non valutare le dichiarazioni sostitutive relative a quei titoli che, rispetto agli elementi indicati nel modulo *“on-line”* di candidatura, risultano *“incompleti o privi di tutti gli elementi necessari per una certa ed univoca valutazione e/o per poter procedere al controllo dell’autocertificazione”* (doc. n. 4), e del *“manuale candidato”* (doc. n. 5) nella parte in cui si precisa che deve indicarsi anche *“l’ambito territoriale”* del decreto di approvazione della graduatoria del concorso cui si riferisce l’idoneità dichiarata, laddove interpretati quali deroghe all’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 7.8.1990, n. 241;

4) di tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti.

FATTO

La Regione Veneto ha indetto, con deliberazione della Giunta n. 2199 del 6.11.2012, un bando di concorso straordinario per titoli per *“l’assegnazione*

delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto”, per un totale di 223 sedi (doc. n. 6).

Ai sensi dell’art. 5 del bando la domanda doveva essere presentata esclusivamente con modalità web, a mezzo di una piattaforma tecnologica appositamente realizzata dal Ministero della Salute.

I dottori Luigi Zangoni ed Elena Zangoni hanno partecipato a tale concorso “*in forma associata*”, come consentito dall’art. 3 del bando, ottenendo un punteggio complessivo di 42,1 punti e risultando così collocati alla posizione n. 109 nella graduatoria finale approvata con Decreto della Giunta Regionale n. 10 del 12.3.2015 (doc. n. 1 e doc. n. 2).

A seguito dell’accesso agli atti, i ricorrenti hanno appreso che non è stato valutato in loro favore il titolo, espressamente dichiarato nella domanda presentata, riguardante l’idoneità conseguita dal dott. Luigi Zangoni in un precedente concorso (sempre relativo all’assegnazione delle sedi farmaceutiche), perché “*i riferimenti non sono esaustivi*” e, quindi, sembra di capire, per una presunta incompletezza della dichiarazione (doc. n. 3).

L’art. 6, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 – richiamato dall’art.8 del bando – prevede che per la “*idoneità in un precedente concorso*” siano assegnati da parte di ciascun commissario punti 0,2, per un totale di punti 1, essendo cinque i commissari. In applicazione di tale disposizione, la Commissione ha deciso, in sede di “*criteri*” preliminari (doc. n. 4), di attribuire per la idoneità conseguita in un precedente concorso il punteggio di 1 punto, che avrebbe permesso ai ricorrenti di ottenere un punteggio complessivo di 43,1 e, dunque, di raggiungere la posizione n. 37 nella graduatoria finale, con tutto ciò che ne deriva in ordine alla più ampia

possibilità di scelta tra le varie sedi farmaceutiche oggetto del concorso.

Avverso la decisione della Commissione di non valutare e di non attribuire ai dottori Zangoni alcun punteggio al titolo sopra ricordato - espressamente dichiarato dai ricorrenti nella domanda presentata - e contro il Decreto della Giunta regionale n. 10 del 12.3.2015, che ha approvato le determinazioni della Commissione e la graduatoria finale, nonché contro i criteri stabiliti dalla Commissione, in particolare nelle parti in epigrafe individuate, e contro tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti, intendono ricorrere, come in effetti ricorrono, i dottori Luigi Zangoni ed Elena Zangoni, come sopra rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Dal Prà, Luca Donà e Alessandro Janna, ritenendoli illegittimi e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia degli stessi, per i seguenti

MOTIVI

1. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto ed errata valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e per manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298.

Come già ricordato, l'art. 6, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298 - richiamato dall'art. 8 del bando - prevede, in relazione al concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, che tra i titoli sia valutata anche l'idoneità conseguita in un precedente concorso. In conformità a ciò, la Commissione ha deciso di attribuire per tale idoneità 1 punto.

Nella domanda presentata (doc. n. 10) i ricorrenti hanno dichiarato, in uno specifico spazio dedicato dalla apposita piattaforma informatica proprio a

questo titolo, che il dott. Luigi Zangoni ha conseguito l'idoneità nel precedente concorso bandito in data 2.2.1977, indicando, nello spazio previsto per gli "*estremi dell'atto del provvedimento*" di approvazione della graduatoria, "*Dec. Med. Prov. 1065*" (Decreto del Medico Provinciale n. 1065) e la data (14.3.1978) di approvazione della relativa graduatoria.

Secondo quanto è risultato a seguito dell'accesso agli atti, la Commissione non ha valutato e, quindi, non ha attribuito alcun punteggio al titolo così dichiarato dai ricorrenti in quanto, secondo la Commissione, "*i riferimenti non sono esaustivi*". Non è dato comprendere in cosa consista la incompletezza lamentata dalla Commissione e quali ulteriori "*riferimenti*" sarebbero stati necessari per la valutazione del titolo dichiarato. Già per questo motivo i provvedimenti impugnati risultano illegittimi, non risultando chiare le ragioni della mancata valutazione del titolo di cui si tratta, ragioni che devono ovviamente trovare compiuta esplicitazione nei provvedimenti della Commissione e che non possono essere allegate in un momento successivo.

Sembra di capire, alla luce delle informazioni apprese a seguito dell'accesso agli atti, che la Commissione sia pervenuta a tale decisione in virtù delle istruzioni riportate nel "*manuale candidato*" - predisposto per consentire l'utilizzo della particolare piattaforma informatica - secondo cui tra gli "*estremi dell'atto del provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso*" doveva indicarsi "*l'ente, l'ambito territoriale e il numero dell'atto*" (doc. n. 5). Mancando da parte del dott. Luigi Zangoni l'indicazione dell'ambito territoriale (Venezia), la Commissione ha - erroneamente - ritenuto di non valutare il titolo dichiarato dai ricorrenti,

come emerge anche dalla risposta data in data 15.4.2015 dalla Segreteria del Settore Farmaceutico della Regione Veneto alle osservazioni presentate dal dott. Zangoni (doc. n. 7 e doc. n. 8).

La decisione della Commissione è all'evidenza illegittima, posto che, avendo i ricorrenti espressamente dichiarato (con valore di dichiarazione sostitutiva) il possesso del titolo non poteva essere *sic et simpliciter* escluso lo stesso per mancanza del riferimento specifico all'ambito territoriale (Venezia). Invero, i ricorrenti hanno indicato anche il numero del Decreto del Medico Provinciale, che ha approvato la graduatoria, nonché la data di approvazione della stessa e sulla base di tali indicazioni la Commissione avrebbe potuto agevolmente appurare che si tratta del concorso indetto, in data 2.2.1977, dal Medico Provinciale della Provincia di Venezia e verificare l'effettivo possesso del titolo da parte del dott. Luigi Zangoni. Ciò tanto più considerando che quest'ultimo, laureatosi presso l'Università di Padova, ha svolto tutte le sue esperienze professionali nella Provincia di Venezia, come dichiarato nella domanda, così che era logico e ragionevole presumere che anche l'idoneità dichiarata fosse stata conseguita in un concorso indetto nella Provincia di Venezia, a cui dunque non poteva che fare riferimento (implicito) la dichiarazione del ricorrente.

In ogni caso, è importante notare che sussistevano tutti gli elementi per poter verificare il possesso del titolo, in particolare attraverso la data di approvazione della graduatoria da parte del Medico Provinciale (data ovviamente diversa per ciascun concorso provinciale). In altri termini, non si ravvisa nella domanda dei ricorrenti alcuna mancanza o incertezza su elementi essenziali, tale da poter giustificare la mancata valutazione del

titolo, il cui possesso è stato espressamente dichiarato nella domanda con valore di dichiarazione sostitutiva.

Ancor più irragionevole e illegittima è la mancata valutazione del titolo se si considera che erano stati indicati dai ricorrenti ben due dei tre elementi identificatori del titolo (ente e numero dell'atto), risultando omesso solamente l'ambito territoriale, facilmente individuabile per le semplici constatazioni appena esposte. Peraltro, si è appreso, a seguito dell'accesso agli atti, che la prassi della Commissione è stata quella di ammettere la valutazione dei titoli quando fosse comunque soddisfatta l'indicazione di almeno due dei tre elementi (doc. n. 7 e doc. n. 8). Inopinatamente, nel caso concreto, pur essendo indicati ben due elementi, la Commissione ha escluso il suddetto titolo, risultandone viepiù confermata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, anche per contraddittorietà con la prassi seguita in altri casi e dunque per violazione del principio di imparzialità e di *par condicio*.

Né può valere, in senso contrario, la previsione del "*manuale candidato*" sopra ricordata (doc. n. 5) – secondo la quale deve indicarsi anche l'ambito territoriale relativo all'atto di approvazione della graduatoria - sia perché si tratta di una mera indicazione, tale da non poter consentire l'esclusione di dichiarazioni comunque comprensibili e verificabili nei loro aspetti essenziali, sia perché il "*manuale candidato*" non costituisce *lex specialis* di gara e dunque non può stabilire prescrizioni diverse o aggiuntive a quelle previste dal bando (che sul punto all'art. 8 nulla specifica), viepiù se tali da determinare l'esclusione di un titolo comunque dichiarato nella domanda. Parimenti irrilevante è quanto previsto dai criteri adottati dalla Commissione

per i quali non sarebbero state valutate le dichiarazioni sostitutive relative a quei titoli che “*risultano incompleti o privi di tutti gli elementi necessari...per poter procedere al controllo dell'autocertificazione*”, posto che, nel caso di specie, gli elementi necessari, e cioè essenziali, sussistevano, non risultando impossibile per la Commissione appurare - in particolare attraverso la data di approvazione della graduatoria da parte del Medico Provinciale e anche sulla scorta del curriculum complessivo del dott. Zangoni risultante dalla domanda presentata - a quale Provincia si riferiva il concorso in cui il ricorrente aveva conseguito l'idoneità. Sono dunque illegittimi i provvedimenti impugnati per eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto ed errata valutazione dei presupposti, per manifesta irragionevolezza e per manifesta ingiustizia, nonché per difetto di istruttoria e per violazione ed errata applicazione dell'art. 6 del D.P.C.M. 30.3.1994, n. 298.

2. Violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990. Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di affidamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta irragionevolezza per un altro aspetto.

Sotto un diverso, ma connesso, profilo, la decisione della Commissione è illegittima perché, in presenza di eventuali dubbi, la Commissione avrebbe potuto ed anzi dovuto chiedere chiarimenti ai ricorrenti. Non valutando il titolo espressamente dichiarato dal dott. Luigi Zangoni, si è violato l'**art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990** – in forza del quale il responsabile del procedimento può-deve “*chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*” – nonché i

principi di leale collaborazione e di affidamento, che connotano l'azione amministrativa e che sono sottesi alla disposizione appena ricordata.

Al riguardo, proprio con riguardo ai concorsi pubblici, è stato chiarito in giurisprudenza che *“la presentazione da parte del candidato ... di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7.8.1990, n. 241... volta a tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento”*, così che *“qualora fossero incompleti, la Commissione deve provvedere al loro completamento in corso di istruttoria e richiedere all'interessato la verifica dell'indicazione fornita al riguardo”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4.12.2009, n. 12533). Si è altresì puntualizzato nella medesima sentenza che siffatto potere-dovere dell'Amministrazione *“costituisce una diretta ed immediata esplicazione, sul piano procedimentale, del principio dell'affidamento che il privato deve fare su un comportamento leale, collaborativo ed imparziale del responsabile dell'istruttoria teso a privilegiare l'accertamento della sostanzialità del rapporto sulla formalità della sua rappresentazione”*.

Anche da parte del Consiglio di Stato è stato ribadito *“il principio secondo cui, nelle procedure concorsuali ad impieghi pubblici, le attestazioni di status o di qualità prive delle prescritte formalità devono ritenersi regolarizzabili ogniqualvolta – in assenza di specifiche previsioni normative – sussista l'esigenza di accordare prevalenza all'accertamento*

dell'effettivo possesso di un titolo tempestivamente prodotto", evidenziandosi pure che *"siffatto modo di procedere, ferma restando l'immodificabilità sostanziale del contenuto del documento, non lede in alcun modo il principio di imparzialità ed, al contrario, ne rappresenta l'applicazione equa e ragionevole"* (Cons. St., Sez. V, 22.6.2004, n. 4345).

Analogamente, ha avuto modo di osservare il Consiglio di Stato che siffatto principio generale di regolarizzazione – e che nel caso di specie si tratti di una mera regolarizzazione non può davvero dubitarsi – si ricava anche dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 ed è principio *"affermato costantemente dalla giurisprudenza con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo"* (Cons. St., Sez. V, 3.6.2010, n. 3486; Cons. St., Sez. V, 22.6.2004, n. 4345).

Con riguardo ad una fattispecie assimilabile per molti versi a quella di cui si discute, si è pure precisato in giurisprudenza che, *"in presenza di un'informazione precisa racchiusa nella domanda"* – come nel caso in esame in cui è stato dichiarato il possesso di un titolo con indicazione della data di approvazione della graduatoria e del numero del decreto del Medico Provinciale di approvazione della stessa – l'amministrazione deve *"in ossequio al principio di leale collaborazione, chiedere integrazioni all'istante"* e ciò anche perché *"occorre distinguere tra l'ipotesi di dichiarazione parzialmente resa, suscettibile di regolarizzazione, e quella di omessa dichiarazione"* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16.11.2007,

n. 1265; nello stesso senso, può menzionarsi anche Cons. St., Sez. I, 24.11.2009, n. 6767, secondo cui la regolarizzazione, sempre ammessa, riguarda il “*completamento o la chiarificazione di documenti o dichiarazioni già versati in atti*”, come nel caso di specie, in cui v’è una espressa dichiarazione sul possesso del titolo).

Ciò deve valere a maggior ragione nel caso in esame, atteso che la presentazione della domanda esclusivamente con modalità telematiche non consentiva ai ricorrenti di allegare copia degli attestati comprovanti il possesso dei titoli dichiarati - come invece avrebbero potuto fare con le consuete modalità cartacee utilizzate nei concorsi pubblici - talché la supposta incompletezza della dichiarazione (che tale, tuttavia, non è, come sopra spiegato) è dipesa anche da scelte dell’Amministrazione, la quale pertanto, anche per evidenti ragioni di giustizia e di buon andamento, avrebbe dovuto richiedere i necessari chiarimenti al fine di avere piena contezza di un titolo effettivamente posseduto dal ricorrente dott. Zangoni, come attestato dal certificato che si produce (doc. n. 9) e che è stato trasmesso, senza indugio ma inutilmente, all’amministrazione non appena comunicata la graduatoria (doc. n. 7 e doc. n. 8).

È evidente che non potrebbero valere, quale deroga all’applicazione del principio generale di regolarizzazione sopra richiamato, i “*criteri*” assunti dalla Commissione – che, peraltro, sembrano riferirsi soltanto alla mancanza di elementi essenziali, come non è nel caso di specie – né quanto previsto nel “*manuale candidato*”, sia perché si tratta di un principio generale, come tale non derogabile dall’amministrazione, sia perché, diversamente opinando, si configurerebbe una integrazione illegittima della *lex specialis*

del concorso dettata dal bando, che all'art. 8, concernente i titoli da valutare, non prevede alcuna modalità specifica di indicazione della "idoneità" conseguita in un precedente concorso.

Sono dunque illegittimi i provvedimenti impugnati per violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e per violazione del principio di leale collaborazione e del principio di affidamento, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e per manifesta irragionevolezza sotto i profili dianzi esposti.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

La gravità e la irreparabilità dei pregiudizi che i ricorrenti subiscono a causa dei provvedimenti impugnati rendono necessaria la domanda, che qui viene avanzata, di sospensione dell'efficacia degli stessi, con richiesta altresì di una misura cautelare propulsiva.

Relativamente al consistente "*fumus*" dell'impugnazione, non v'è bisogno di aggiungere alcunché a quanto sopra esposto, potendosi soltanto rimarcare ancora la palese violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990.

Quanto al "*periculum*", evidenti e *in re ipsa* risultano i pregiudizi che i ricorrenti subiscono dai provvedimenti impugnati, posto che la diversa posizione in graduatoria cui essi hanno diritto consentirebbe loro di scegliere tra una più ampia offerta di sedi farmaceutiche. In mancanza della sospensione degli atti impugnati si determinerebbero effetti irreversibili a loro danno, con consolidamento delle posizioni dei candidati a cui verranno attribuite le singole sedi, a seguito della fase del c.d. interpello.

La situazione dei ricorrenti rende necessaria anche la richiesta di una misura

cautelare propulsiva, volta a consentire ai ricorrenti di essere interpellati dalla Regione, in sede di scelta ed assegnazione delle sedi, alla posizione n. 37 anziché alla posizione n. 109.

Al fine di assicurare le speciali esigenze cautelari nel caso di specie si chiede, dunque, che voglia sospendersi l'efficacia degli atti impugnati nelle parti in epigrafe individuate e che voglia consentirsi ai ricorrenti di essere interpellati, in sede di scelta ed assegnazione delle sedi, alla posizione n. 37 anziché alla posizione n. 109.

In via subordinata, per il caso in cui si ritenesse di non sospendere l'efficacia degli atti impugnati, si chiede di disporre, sempre in via cautelare, che le assegnazioni delle sedi dalla posizione n. 37 alla posizione n. 109 avvengano “*con riserva*” in attesa dell'esito del presente giudizio, così da non pregiudicare, in relazione al consolidamento delle posizioni degli altri soggetti, i legittimi interessi e i diritti dei ricorrenti.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato il numero elevato dei contro interessati (tali essendo tutti i soggetti collocati nella graduatoria tra la posizione n. 37 e la posizione n. 109) si chiede, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., l'autorizzazione a poter effettuare la notifica per pubblici proclami. Al riguardo, si chiede che venga consentita, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito internet della Regione Veneto – Sezione Sanità, dell'ordinanza che autorizza la notifica per pubblici proclami, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, come già disposto in

giurisprudenza proprio in relazione all'impugnazione della graduatoria del concorso straordinario regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-ter, ord. 10.4.2015, n. 5324; Sez. I-ter, ord. 15.4.2015, n. 5605).

P.T.M.

I ricorrenti dottori Luigi Zangoni ed Elena Zangoni, come sopra rappresentati e difesi dall'avv.ti Sergio Dal Prà, Luca Donà e Alessandro Janna,

chiedono:

- 1) in via preliminare, che venga autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami con le modalità sopra indicate;
- 2) in via cautelare, che vengano sospesi i provvedimenti impugnati e che venga consentito ai ricorrenti di essere interpellati, in sede di scelta ed assegnazione delle sedi farmaceutiche, alla posizione n. 37 anziché alla posizione n. 109, o, in via subordinata, che voglia ordinarsi all'Amministrazione di provvedere all'assegnazione delle sedi relative ai candidati dalla posizione n. 37 alla posizione n. 109 espressamente "*con riserva*" all'esito del presente giudizio;
- 3) che, quindi, in accoglimento del presente ricorso, vengano annullati il Decreto della Giunta della Regione del Veneto n. 10 del 12 marzo 2015, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso straordinario regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, e l'Allegato A del medesimo Decreto, riportante detta graduatoria, il prospetto dei punteggi ottenuti dai ricorrenti e la "*sintesi criteri Commissione*", quali meglio descritti in epigrafe e nel presente ricorso e

nelle parti ivi indicate, nonché tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi e presupposti;

4) con ogni conseguenza di legge anche in ordine all'onere delle spese di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002, n. 115, i ricorrenti dichiarano che l'importo del contributo unificato è pari ad euro 650,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto della Giunta della Regione Veneto n. 10 del 12.3.2015;
- 2) Allegato A al Decreto della Giunta Regionale n. 10/2015;
- 3) prospetto dei punteggi ottenuti dai ricorrenti;
- 4) "*sintesi criteri Commissione*";
- 5) estratto del "*manuale candidato*";
- 6) bando del concorso;
- 7) mail 15.4.2015 della Segreteria Settore Farmaceutico della Regione Veneto;
- 8) mail 26.3.2015 del dott. Zangoni;
- 9) attestato relativo all'idoneità conseguita dal dott. Zangoni nel precedente concorso;
- 10) domanda presentata dai ricorrenti.

Padova-Venezia, 23 aprile 2015

Avv. Sergio Dal Prà

Avv. Luca Donà

Avv. Alessandro Janna


RELAZIONE DI NOTIFICA – REG. CRON. 754

Io sottoscritto Avv. Sergio Dal Prà, quale procuratore *ut supra* dei ricorrenti, dottori Luigi Zangoni ed Elena Zangoni, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Padova n. 380 del 4.11.2005 ex L. 21.1.1994, n. 53, ho notificato il suesteso ricorso a:

Regione del Veneto, in persona del suo legale rappresentante "*pro tempore*", nella sua sede in **30123 Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901**, ivi mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo dell'Ufficio Postale di Padova Poste Impresa in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76691378439-1.

Padova, 23 aprile 2015

Avv. Sergio Dal Prà



RELAZIONE DI NOTIFICA – REG. CRON. 755

Io sottoscritto Avv. Sergio Dal Prà, quale procuratore *ut supra* dei ricorrenti, dottori Luigi Zangoni ed Elena Zangoni, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Padova n. 380 del 4.11.2005 ex L. 21.1.1994, n. 53, ho notificato il suesteso ricorso a:


dott. Guido Rizzato nella sua residenza in 30037 Scorzè (VE), via Umbria, n. 4, ivi mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo dell'Ufficio Postale di Padova Poste Impresa in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76691378438-0.

Padova, 23 aprile 2015

Avv. Sergio Dal Prà

AVVOCATO SERGIO DAL PRA
Via N. Tommaseo, 887A HOLLANDINI N. 44
35131 Padova
Tel. 049 660166 - Fax 049 660825

N. 754 del Cronologico
Avv. SERGIO DAL PRA
Paoli



Postaraccomandata AR Postefiliane
100766913784391 30123
0
4-PT016003
23.04.2015 16.59
Euro 007.70

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
PERVENUTO
27 APR. 2015
CORRISPONDENZA
IN ARCHIVO

AVVERTENZE
La presente raccomandata deve descriversi su fogli n. 1/A e deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore ai 14 anni e, in mancanza, al portiere dello stabile.
Il rifiuto del destinatario comporta la restituzione immediata del piego mentre, in caso di rifiuto o di assenza delle altre persone abilitate, dovrà essere trattato in giacenza per gg. 10 unitamente alla R.R., previa affissione di avviso alla porta del destinatario.
Le formalità eseguite dovranno risultare dalla R.R. con data e sottoscrizione (art. 7 e 8 Legge 20-11-1982 n. 890).

SPETTABILE
REGIONE DEL VENETO
IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE "PRO TEMPORALE"
PALAZZO BALBI - DORSODURO 3901
c.a.p. 30123
VENEZIA